

Confinaciones et exilia. L'espulsione dalla comunità udinese tra Tre e Quattrocento

PIETRO D'ORLANDO

1. INTRODUZIONE

Il presente contributo è incentrato su un aspetto circoscritto della giurisdizione penale udinese del tardo Medioevo: l'espulsione dalla comunità cittadina per bando e allontanamento fisico coatto. Gli istituti giuridici e le pratiche restrittive presentano denominazioni diverse e a volte sovrapponibili: *bannum*, *confinacio*, *confinis*, *exilium*. Nondimeno, lo studio delle fonti normative e di quelle documentarie attestanti la prassi amministrativa permette di chiarire affinità e differenze. Queste forme di esclusione erano strumenti di potere versatili, applicabili a una vasta gamma di casi. La dimensione spaziale, inerente all'atto di allontanamento, non si limitava alla dimensione territoriale della giurisdizione. In determinate circostanze la portata del provvedimento poteva superare i confini del patriarcato di Aquileia, destinando il condannato verso località, come vedremo, sottoposte ad altri regimi politici. L'estensione temporale dell'esclusione, inoltre, non era fissata a priori: la durata della pena – che pure era suscettibile di revoca – poteva essere, stando al dispositivo della sentenza, temporanea o perpetua. Il disciplinamento di queste pratiche fu soltanto parziale. La loro applicazione rappresentò, di fatto, una manifestazione tangibile dell'arbitrio degli organi politici e giudiziari, e nello specifico

dei consigli cittadini, che a quell'altezza cronologica – siamo sul finire del Trecento – potevano vantare una potestà, se non superiore, certamente concorrente a quella del presule aquileiese.

La documentazione edita a cui farò riferimento è di carattere soprattutto normativo: gli statuti cittadini e le costituzioni promulgate dal patriarca Marquardo di Randeck¹. Per quanto concerne le fonti inedite, mi baserò su documenti estrapolati in larga parte dai quaderni di delibere consiliari del comune di Udine: gli *Annales*². In questi registri è possibile reperire, sebbene con frequenza rapsodica, documentazione giudiziaria di varia natura, tra cui, appunto, provvedimenti di allontanamento e sentenze di bando. Per quanto concerne quest'ultima tipologia documentaria, farò riferimento anche a un registro di banditi – un *liber bannitorum* – della seconda metà del '300, un *unicum* del panorama documentario udinese e un'importante testimonianza non solo dell'operato degli uffici giudiziari locali, ma anche della riorganizzazione archivistica della cancelleria cittadina compiuta nei primi anni Sessanta di quel secolo³.

Il campione di fonti individuato permette di inquadrare le pratiche di esclusione adottate nella prassi giudiziaria. Oltre al consueto bando *pro contumacia*, istituto vincolato alla procedura, vi era il confinamento (*confinacio*), provvedimento che, a differenza del primo, non era applicato soltanto in contumacia, e la cui durata, sempre esplicitata nel dispositivo della sentenza, era limitata, di solito, a pochi mesi. Gli intrecci e le analogie tra le due pratiche sono evidenti. In entrambi i casi l'esclusione del reo consisteva nell'allontanamento coercitivo dalla giurisdizione territoriale della città, quest'ultima individuata nella formula *terra Utini et eius districtus*⁴. La *terra* comprendeva il nucleo castrense, le borgate contermini, che nel corso del '300 assunsero la fisionomia di veri e propri quartieri, e la campagna circostante (*tavella*). In un documento del 1364 troviamo esplicitati i confini della *terra*:

«Confines vero ipsius terre Utini ibidem fuerunt declarate, videlicet a parte superiori versus Glemonam pratum de Paderno, versus autem Civitatem Turris, a parte inferiori vero Crux del Ciervel et ab alia quarta parte versus ecclesiam Sancte Catherine est Cormorum»⁵.

I riferimenti sono elementi naturali e/o antropici del paesaggio. Gli estremi occidentale e orientale sono dati da due corsi d'acqua: i fiumi a regime torrentizio Cormor, a ovest, e Torre, a est. A nord il confine è rappresentato da un appezzamento prativo pertinente a un modesto insediamento di villaggio (Paderno); mentre il confine sud, più problematico da individuare, era probabilmente segnato da un'ancona votiva posta nei pressi di Pradamano⁶. Mentre i tracciati fluviali sono quanto di più vicino a una conformazione

“lineare” del confine, gli ultimi due elementi sono esemplificativi della concezione “zonale”, tipica dell’epoca medievale, dei limiti territoriali⁷. Si tratta, facendo una stima del tutto approssimativa, di un modesto areale di circa 25 km². Il *districtus*, tuttavia, poteva estendersi oltre quest’area, raggiungendo *villae* ben più distanti, ma sottoposte giurisdizionalmente al capitaneato udinese⁸.

2. IL BANDO GIUDIZIARIO PRO CONTUMACIA E L’ALLONTANAMENTO COATTO TEMPORANEO

La messa al bando era una delle misure di esclusione più praticate in età medievale, tale da necessitare, spesso, l’istituzione di uffici specifici e la redazione di registri appositi⁹. Le origini di questa pratica – questione quantomai intricata – risalirebbero, in parte, agli ordinamenti giuridici delle popolazioni germaniche insediatesi nella penisola italiana tra tarda Antichità e alto Medioevo. Tuttavia, secondo Desiderio Cavalca, autore di una fondamentale monografia sull’argomento, l’istituto medievale avrebbe dei precedenti nell’ordinamento giuridico di età romana, e in particolare nella pena restrittiva dell’*aqua et igni interdictio*¹⁰. Il bando giudiziario sarebbe quindi il frutto di una commistione di istituti e pratiche appartenenti agli assetti giuridici delle due civiltà. I giuristi medievali, tra cui Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), tentarono di inquadrare il bando nella cornice dello *ius commune*, senza tuttavia riuscire a trovare in quest’ultimo i nessi dottrinali che permettessero di giustificare molti degli aspetti legati all’applicazione di questa pena, che restava saldamente ancorata alla consuetudine¹¹.

Dopo questobrevissimo accenno alla complessa questione giurisprudenziale, che esula totalmente dalla portata del presente contributo, mi accingo a esporre quanto avveniva a Udine nel ’300. Un punto di partenza imprescindibile è dato dalla normativa statutaria. Le norme che disciplinavano la messa al bando sono correlate alla procedura penale in materia di omicidio e sono contenute nelle rubriche *De homicidio* e *Ordinamentum novum de homicidio*¹².

La pena prevista per i colpevoli era la condanna a morte. Il bando era la pena sostitutiva nel caso in cui il reo fosse stato contumace. L’imputato che, citato dall’autorità giudiziaria (il capitano di Udine), non si fosse costituito entro il termine di quindici giorni per presentare la propria difesa, sarebbe stato bandito in perpetuo. La norma si applicava anche quando il delitto fosse stato commesso al di fuori del distretto, ma a condizione che i rei e/o le vittime fossero stati cittadini udinesi e che la notizia di reato

fosse giunta alle magistrature cittadine. La formula *in banno comunis Utini eiusque districtus*¹³ contemplava l'allontanamento fisico, in quanto divieto di violare i confini territoriali della giurisdizione, e l'esclusione politica *lato sensu*: l'espulsione dall'ordinamento giuridico cittadino comportava la possibilità di essere ucciso impunemente da chiunque¹⁴. E tuttavia, lo *status* di bandito, nonostante le forti limitazioni, tra cui l'impossibilità di intervenire in giudizio successivamente alla proclamazione, neppure per mezzo di procura¹⁵, non necessariamente intaccava i diritti di proprietà. Si tratta di un aspetto che va enfatizzato. In molti comuni dell'Italia centro-settentrionale la condanna al bando comportava l'impossibilità di disporre dei propri beni, i quali venivano confiscati dalle autorità pubbliche¹⁶. Negli statuti udinesi, è pur vero, la questione non viene trattata esplicitamente. Per avere qualche delucidazione in merito occorre prendere in esame le *Constitutiones Patriae Fori Iulii*, e precisamente la costituzione *De bonis homicide non confiscandis nec rapiendis*. Il titolo non lascia adito a dubbi. Il dettato normativo vietava all'autorità pubblica e ai privati cittadini di confiscare o sottrarre i beni del reo, stabilendo di procedere nei modi seguenti, a seconda che l'omicida fosse stato giustiziato oppure bandito: nel primo caso, i beni del condannato sarebbero stati trasmessi ai legittimi eredi; nel secondo, l'omicida sarebbe stato proclamato bandito, come da prassi, ma il bando non avrebbe comportato la confisca dei suoi beni. Il bandito avrebbe mantenuto la facoltà di disporre liberamente¹⁷.

Tornando alla procedura penale adottata nei casi di omicidio, quanto stabilito negli statuti cittadini trova riscontro nella documentazione giudiziaria coeva. Nel *liber bannitorum*, citato in apertura a questo saggio, si conservano alcune decine di processi, istruiti su querela di parte o *ex officio*, relativi a omicidi avvenuti tra il 1365 e il 1398. Tra questi, è degno di nota il processo contro gli assassini del *miles* Federico q. Francesco Savorgnan, ucciso in una congiura il 15 febbraio 1389¹⁸. Negli anni precedenti Federico, capo di una potente e articolata consorteria con base a Udine, era assunto al ruolo – informale – di signore della città, controllando di fatto l'ufficio capitaneale e le magistrature annesse. Il conferimento in commenda della dignità patriarchina, nel 1382, al cardinale Filippo d'Alençon aveva certamente favorito questa circostanza. La posizione di preminenza del Savorgnan suscitò l'astio di molti avversari, non da ultimo del patriarca Giovanni di Moravia, succeduto al cardinale francese nel 1387 e implicato nell'attentato del 1389. Sulla testa di ciascun congiurato fu posta una taglia di duemila lire di piccoli veronesi. La citazione in giudizio dei rei fu disposta tre giorni dopo il misfatto, su istanza di Orsina d'Este, moglie del defunto. L'elenco degli imputati comprende una schiera di *Theothonici*, capeggiati

da un cavaliere di nome *Sdenchus*, parente della matrigna di Federico¹⁹, i fratelli Francesco e Andrea di Nascinguerra da Cividale, con i quali la vittima aveva aperto un contenzioso per il possesso del castello di Savorngnano²⁰, e altri cospiratori provenienti dalla vicina gastaldia di Fagagna, tra cui Enrico del fu ser Pietro, maresciallo del patriarca²¹. Gli imputati, contumaci, furono banditi l'8 marzo seguente²². La gravità del fatto indusse la comunità udinese a riformare le proprie politiche giudiziarie, enfatizzando la distinzione tra omicidi "semplici" e omicidi "politici", commessi *proditorio more*: una riforma che rivela il rafforzamento della potestà giurisdizionale del comune e delle sue magistrature²³.

Lasciando da parte il bando giudiziario perpetuo, l'esclusione dalla comunità cittadina poteva assumere, come si è detto, anche la forma dell'allontanamento coatto temporaneo, indicato nelle fonti come *confinacio*, più raramente *confinis*, oppure semplicemente *bannum*. Questa pratica non risulta essere disciplinata negli statuti cittadini, né in quelli trecenteschi, né in quelli quattrocenteschi. Per poter comprendere i meccanismi che regolavano questa pratica è necessario concentrarsi sulle fonti di carattere amministrativo e giudiziario. I riscontri documentari chiariscono le analogie, ma soprattutto le differenze, rispetto al bando *pro contumacia*. I provvedimenti di *confinacio* reperiti risalgono, grosso modo, all'ultimo quarantennio del '300; alcuni esempi, importanti, sono invece quattrocenteschi.

Innanzitutto, in quali circostanze si applicava la pena? Dal confronto dei documenti non è emerso un quadro giuridico univoco. Le fattispecie delittuose sono molteplici e vanno dalla violazione di divieti di esportazione di prodotti agroalimentari²⁴, all'oltraggio a pubblico ufficiale²⁵, fino ad arrivare all'aggressione fisica a mano armata²⁶. La comminazione della pena, nel caso di reati minori, era integrativa e complementare alla condanna principale, che generalmente consisteva nel pagamento di un'ammenda e/o in una pena detentiva²⁷. Raramente, il provvedimento poteva assumere i connotati di una misura cautelare, applicata in attesa che l'imputato fosse sottoposto a un regolare processo²⁸. Anche la durata del confinamento variava da pochi giorni a diversi mesi, se non anni, compatibilmente con la gravità del reato commesso e soprattutto a seconda dell'arbitrio dell'organo giudicante, ovvero del consiglio cittadino: lo attestano le frequenti formule *ad beneplacitum* (o *ad voluntatem*) *consilii*²⁹. L'arbitrio della magistratura si manifesta, a mio avviso, anche nella scelta della destinazione, che in talune circostanze era località interna al principato, in altre estera³⁰. Laddove questo aspetto non sia esplicitato, l'esclusione è intesa dalla *terra* e dal distretto cittadino, analogamente a quanto previsto per il bando giudiziario dei contumaci³¹.

3. QUANDO L'ESCLUSIONE DIVENTA POLITICA: DUE CONGIUNTURE CRITICHE A CAVALLO DEI DUE SECOLI

In determinate circostanze – lo si è visto nel caso dell'omicidio di Federico Savorgnan – gli elementi procedurali tipici della consueta prassi amministrativa in materia di bando furono integrati da elementi “nuovi” rispetto all'ordinario esercizio della giustizia. Il provvedimento di espulsione, rispondendo egregiamente a cogenti esigenze politiche, divenne uno strumento di potere duttile a disposizione dei vertici cittadini.

È il caso, per riportare un esempio significativo, del confino comminato a Francesco di ser Missio da Remanzacco nel 1388. Figlio di un importante uomo d'affari udinese, Francesco fu politicamente attivo a partire dagli anni Ottanta del Trecento, un periodo segnato da violente lotte intestine e da tentativi espansionistici da parte dei potenti vicini veneti (*in primis* i Da Carrara di Padova). Nel 1387 fece parte della legazione inviata al cospetto del pontefice Urbano VI, che si trovava a Firenze³². Nel dicembre dello stesso anno fu membro del comitato di accoglienza del nuovo patriarca, Giovanni di Moravia, la cui nomina si sperava potesse porre fine a quella turbolenta stagione di discordie. Nulla di più sbagliato. Giovanni, intenzionato a ripristinare le prerogative patriarchine di dominio sulla *terra* udinese, intraprese nei confronti della comunità, che era controllata da Federico Savorgnan, un acceso scontro, il cui esito è già noto al lettore.

La congiura del febbraio 1389, in realtà, non fu la prima. Le fonti ricordano, sebbene in maniera frammentaria, un episodio di cospirazione avvenuto tra il 1386 e il 1387, a cui prese parte anche il nostro Francesco di ser Missio, e in cui pare fossero implicati il patriarca gerosolimitano Fernando, inviato nel principato in qualità di legato apostolico, e Pietro Morosini, provveditore in Friuli per conto della repubblica di Venezia³³. Nella primavera del 1388 Francesco fu arrestato nei pressi di Castel Porpetto, giurisdizione a sud di Udine amministrata dai nobili Di Castello, quindi trasferito nelle carceri udinesi e infine condotto davanti al tribunale cittadino per essere giudicato «occasione enormis tractatus quesiti contra personam specialiter generosi militis domini Federici de Savorgnano»³⁴. Nell'autunno fu emanato il provvedimento di espulsione con destinazione Creta, subordinata al dominio veneziano³⁵. Non si sa se egli avesse raggiunto l'isola; sta di fatto che per qualche mese scomparve dalle scene, fino al luglio del 1389. Nel frattempo Federico Savorgnan era stato eliminato. Francesco di Remanzacco e Leonardo de' Andriotti, suo complice, ottennero la grazia del capitano e del consiglio udinese e furono quindi riammessi nel corpo cittadino³⁶. Di lì a poco, probabilmente su pressione del patriarca, intenzionato a reprimere il fronte udinese a lui riottoso, e su

iniziativa di una corrente contraria alla famiglia Savorgnan (la congiuntura 1388-1390 è particolarmente concitata e le aderenze di parte non sono così cristalline come ci si aspetterebbe), si sarebbero decretate altre espulsioni³⁷.

L'apice del fuoriuscitismo udinese, tuttavia, si raggiunse nel 1412³⁸. Gli schieramenti dello scontro politico locale si erano allineati ai principali blocchi geopolitici in contesa per il controllo del patriarcato: da un lato, la repubblica di Venezia; dall'altro, il regno di Ungheria. Tristano Savorgnan, figlio di Federico, era sodale della Serenissima – da cui, per altro, percepiva uno stipendio³⁹ – ma allo stesso tempo era abbastanza scaltro da comprendere la valenza strategica di una possibile alleanza, o convergenza, con i duchi d'Austria, avversari di Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria e, dal luglio 1411, anche re dei Romani⁴⁰. D'altro canto, Tristano non aveva più gioco facile in città: un gruppo a lui ostile, composto da numerosi esponenti del notabilato urbano di estrazione altolocata (tra i più influenti, il giurista Alvise Cignotti), si era schierato con Sigismondo, prestandogli formalmente obbedienza⁴¹. Il Savorgnan, che nel frattempo aveva già lasciato la città, fu proclamato ribelle e bandito. Nella primavera del 1412, in seguito al fallito tentativo di Tristano di rientrare a Udine, il consiglio, su istanza dei Deputati al reggimento della *terra* (e il Cignotti, già ricordato, fu esponente attivo di questo corpo politico, nonché promotore zelante di questo tipo di iniziative), intraprese una decisa azione penale nei confronti di chi avesse preso parte, direttamente o indirettamente, all'impresa. I primi bandi furono pronunciati nel mese di maggio e riconfermati il mese seguente: si tratta di 15 persone, la maggior parte di estrazione artigiana – strato sociale in cui i Savorgnan potevano vantare numerose clientele – ma con nomi anche importanti, tra cui Gabriele Soldanieri, Nicolò Bombeni e i fratelli Guarnerio e Giovanni d'Artegna⁴². Seguì, nel mese di settembre, e su iniziativa del giurista Cignotti, una nuova citazione, questa volta di 32 soggetti, che di lì a poco sarebbero stati espulsi in quanto «*rebelles Sacri Romani Imperii, Ecclesie Aquilegensis et presertim huius nostre comunitatis Utini*»⁴³.

A livello procedurale le modalità adottate dalla giustizia cittadina furono le stesse della consueta citazione in giudizio per reati gravi. Una differenza, di poco conto, rispetto agli esempi trecenteschi discussi in precedenza, riguarda la riduzione del termine di comparizione: da quindici a otto giorni. Il bando, tuttavia, era stato pur sempre inflitto poiché gli imputati si erano resi contumaci. Anche il lessico non si discosta da quello adottato nei casi di omicidio: *bannum, sunt banniti* ecc. La differenza più vistosa consiste nel aver posto l'accento sulla natura politica dell'azione delittuosa: la ribellione alle autorità imperiale ed ecclesiastica, ma soprattutto (*presertim*) alla comunità cittadina. L'avversario politico va eliminato, se non fisicamente, almeno

virtualmente, andando a colpire anche la sua base economica. Non stupisce, quindi, che in quella particolare congiuntura si sia prestata molta attenzione ai sequestri dei beni appartenuti ai banditi⁴⁴, un aspetto – lo ribadisco – che per quanto riguarda i decenni precedenti è scarsamente documentato, ed è tanto più significativo se inquadrato in quella precisa congiuntura temporale. Già nell'agosto di quell'anno era sorto un dissidio tra il vicario imperiale (il conte Federico di Ortenburg) e la comunità di Udine in merito alla possibilità di incamerare i beni dei ribelli, e in particolare quelli appartenuti a Tristano Savorgnan⁴⁵. Data la consistenza del patrimonio di quest'ultimo, si comprende facilmente che la preoccupazione del vicario fosse quella di impedire alla città di ricavare meno entrate possibili e limitarne, quindi, il grado di autonomia. Per contro, il comune difese i propri diritti di confisca e procedette per lo meno con i sequestri sopra menzionati. Di fatto, la nomina di Ludovico di Teck a patriarca pose un nuovo freno alla ricerca di quella autonomia tanto ambita e soltanto in rare occasioni sfiorata.

4. CONCLUSIONI

Secondo Giuliano Milani, il fenomeno dell'esclusione politica in età comunale deriva dall'interazione di tre elementi: la definizione del delitto politico, l'affermazione della giurisdizione territoriale, e la formazione delle *partes*⁴⁶. Lo studioso, nel trarre le proprie conclusioni, si è basato principalmente sul caso (altamente significativo) di Bologna nel corso del '200. Rispetto al contesto felsineo, e soprattutto dal punto di vista quantitativo, i fenomeni di fuoriuscitismo politico verificatisi nella Udine tardo medievale furono di modesta entità. Nondimeno, pur nella limitatezza dei casi, è possibile trarre alcune conclusioni in linea con quanto esposto dallo studioso romano.

Nella realtà udinese il delitto politico si configura, a livello normativo, come omicidio perpetrato *proditorio more*, fattispecie distinta, come si è visto, dagli omicidi *simplices*, in quanto l'azione delittuosa è considerata lesiva non solo nei confronti della dimensione individuale (vittima, congiunti, familiari), ma anche di quella pubblica. In questa distinzione occorre accentuare il ruolo dirimente dell'arbitrio degli organi politici nel classificare un delitto secondo l'una o l'altra categoria. Le dinamiche proditorie che distinguono l'assassinio fanno di esso un tradimento nei confronti della comunità, e il delitto politico per eccellenza era, appunto, il tradimento⁴⁷. Tra '300 e '400 si constata una maggiore attenzione, da parte della comunità udinese, al reato politico *lato sensu*. L'accusa di prodizione, sempre più ricorrente, si estende a forme di dissenso generale da parte di soggetti non allineati rispetto al vertice di potere.

Quest'ultimo non è solamente l'*Ecclesia Aquilegensis*, che pure mantiene un valore formale e identitario imprescindibile, ma anche (e soprattutto) il *comune Utini*, a testimonianza del fatto che la città avesse in qualche modo colmato – o cercato di colmare – un vuoto politico causato dalla progressiva debolezza della dignità patriarchina, spesso ricoperta da figure importanti ma di compromesso: gli esempi di Filippo d'Alençon, di Antonio Caetani e di Antonio Pancera esemplificano questa tendenza.

Sulla definizione della giurisdizione la questione è ancora poco chiara. Una giurisdizione forte, esercitata dalla comunità cittadina su un territorio unitario e ben definito (il contado), era requisito fondamentale dell'esclusione politica. Eppure, nel patriarcato di Aquileia l'ordinamento territoriale si differenziava dalle realtà comunali. I centri urbani non esercitavano un controllo diretto del contado. La costante presenza di un ufficiale di nomina patriarchina subordinava, almeno formalmente, la giurisdizione della città all'autorità del presule. Tuttavia, a partire dall'ultimo ventennio del '300, in una fase di debolezza dell'autorità eminente, gli organi collegiali cittadini assunsero un ruolo di primo piano nella gestione degli affari politici, con ampie prerogative anche in materia giudiziaria. Il rafforzamento della *iurisdiction* consigliere è un elemento fondamentale per comprendere le dinamiche della lotta politica di quegli anni.

Per quanto riguarda, infine, le *partes*, la questione è forse ancora più complessa. Lo scenario è molto movimentato e i riferimenti sono frammentari. La contrapposizione tra un fronte udinese (a trazione Savorgnan) e una controparte genericamente "anti-Savorgnan" (a guida cividalese e/o patriarchina a seconda delle congiunture) può essere fuorviante. È senz'altro vero che a Udine le fazioni non risultano essere realtà formalizzate a livello istituzionale⁴⁸. Questo non vuol dire che non vi fossero correnti contrapposte. Gli episodi descritti mettono in luce quanto lo scontro politico fosse vivace e soprattutto come esso si svolgesse in seno alle medesime istituzioni rappresentative. D'altro canto, le aderenze di parte potevano mutare a seconda degli interessi locali, che necessariamente si appoggiavano al supporto di soggetti politici sovralocali. Tasselli di un mosaico difficile da ricomporre.

1 Per gli statuti cittadini cfr. *Statuti di Udine del secolo XIV*, a cura di E. Carusi e P. Sella, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli, 1930; per le *Constitutiones* cfr. P. S. Leicht, *Parlamento friulano*, I/2, Bologna, Zanichelli, 1925, pp. 210-276 e 318-330.

2 Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, *Archivio Comunale Antico, Annales*. Di seguito citati come *Ann.*

3 Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, *Fondo Principale*, ms 886, *Liber bannitorum terrae Utini 1365-1398*. In un inventario comunale del 1364 si accenna a un’ apposita sezione d’archivio destinata alla conservazione dei *processus banitorum*: E. Scarton, “Introduzione”, in: *Annales Civitatis Utini (1347-1353, 1375, 1380)*, a cura di V. Masutti e A. M. Masutti, Udine, Istituto Pio Paschini, 2017, pp. 21-27.

4 Anche detto *capitaneatus* in quanto giurisdizione amministrata da un capitano di nomina patriarchina. Sulle circoscrizioni amministrative del patriarcato cfr. P. Paschini, *Storia del Friuli*, Udine, Arti grafiche friulane, 19753, pp. 350-352.

5 *Ann.* III, c. 362r, 27 febbraio 1364: confinamento semestrale inflitto a Tristano da Cividale, reo di aver

offeso alcuni cittadini cividalesi, in segno di riconciliazione tra le comunità di Cividale e Udine.

6 G. B. Della Porta, *Toponomastica storica della città e del comune di Udine*, Udine, Società Filologica Friulana, 1991, pp. 90-91.

7 Sulla definizione dei confini in epoca medievale cfr. P. Marchetti, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo*, in: *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale*, a cura di P. Guglielmotti, in: “Reti Medievali Rivista”, VII-1, 2006, <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3185>>, consultato in data 23 giugno 2021. Per l’area friulana, cfr. nel medesimo volume D. Degrassi, *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L’area friulana nel tardo medioevo*, <<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3182>>, consultato in data 23 giugno 2021.

8 A causa della frammentarietà delle notizie, ricostruire la fisionomia puntiforme e frastagliata del distretto è compito arduo. Riporto, a mero titolo di esempio, il caso relativo alla villa di Vissandone, località situata a circa 14 km a ovest di Udine, «que villa ad

dominium terre Utini pertinet»: *Ann.* IV, c. 246v, 15 gennaio 1367.

9 P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova, Tipografia Mondovì, 1915, pp. 159-175.

10 D. Cavalca, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 64-65. Un richiamo all’antica pena romana, se non altro a livello lessicale, lo si trova negli atti di scomunica emanati dalla curia spirituale del patriarca di Aquileia agli inizi del Quattrocento: «cibo, potu, loquela, emendo, vendendo, molendo, coquendo, ignem vel aquam ei dando seu alio quovis modo cum eodem partecipando»; cfr. i documenti IV. 72, p. 890; IV. 105, p. 943; V. 41, p. 1003; V. 106, p. 1098 in: *I registri di lettere della curia spirituale aquileiese del notaio Enrico Praytenrewter (1398-1405, 1412-1417). Con un’appendice di atti processuali e di atti di curia*, a cura di P. D’Orlando e N. Ryssov, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2020. Sui rapporti tra scomunica e bando: G. Milani, “Roveschi della cittadinanza. Appunti per una storia comparata di bandi e scomuniche nel medioevo”, in: *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S.

Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 177-193.

11 C. Zendri, "Tra legge e consuetudine: il bando nella dottrina di Bartolo da Sassoferrato", in: *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 105-127.

12 Rispettivamente *Statuti di Udine*, pp. 75-76 e 144-146. Di seguito farò riferimento all'*ordinamentum novum*, entrato in vigore nel 1361.

13 *L'additio LVII, De homicidiis puniendis aut extra totam patriam banniendis*, delle *Constitutiones Patriae Fori Iulii*, compilazione normativa promulgata tra gli anni Sessanta e Settanta su iniziativa del patriarca Marquardo di Randeck, di concerto con il parlamento friulano (*colloquium generale*), stabiliva che il soggetto che avesse commesso un omicidio *ex animo pensato* e, contumace, fosse stato bandito, sarebbe stato escluso da tutta la giurisdizione temporale patriarchina («bannitus intelligatur de tota patria et dominio Fori Iulii»). Qualora il bandito avesse trovato ospitalità presso un soggetto privato o pubblico, l'ospite aveva l'obbligo di consegnare il fuorilegge al maresciallo, o a chi di competenza, entro tre giorni dalla richiesta espressa dall'ufficiale patriarchino, o eventualmente di espellerlo entro il medesimo termine. In caso di disobbedienza, gli ospiti sarebbero incorsi in una multa di mille lire di piccoli, da corrispondere alla curia del patriarca: cfr. P. S. Leicht, *op. cit.*, p. 329. Allo stato attuale è difficile stabilire quanto questa norma venisse rispettata: sospetto – ma la questione andrebbe approfondita – che la sua applicazione venisse non di rado disattesa, se non altro perché l'integrazione "burocratica" tra istituzioni comunitarie e istituzioni patriarchine, risultante in un'efficiente gestione documentale, è un aspetto quantomai raro da riscontrare.

14 Lo stabiliva la rubrica 27 del libro IV, *De interficientibus homicidas: Statuti di Udine*, pp. 78-79.

15 Ma il bando, nonostante la formula di perpetuità, poteva essere revocato. La procedura di riammissione del bandito nel corpo cittadino prevedeva la stipula di una pace con i parenti della vittima nella forma di *instrumentum* notarile, dotato quindi di *publica fides*; seguiva il rilascio, da parte del patriarca, di una lettera graziosa al condannato, il quale, presentandola al consiglio cittadino, poteva essere finalmente assolto. Un esempio che testimonia questo iter è documentato in *Ann. III*, cc.341v-342v, 1 dicembre 1363.

16 D. Cavalca, *op. cit.*, pp.197-206.

17 P. S. Leicht, *op. cit.*, pp.253-254.

18 Udine, Biblioteca Civica "V. Joppi", *Fondo Principale*, ms 886, cc. 40r-41r. Sulla vicenda: P. Paschini, *op. cit.*, pp.637-640; O. Schmidt, *John of Moravia between the Czech Lands and the Patriarchate of Aquileia (1345-1394)*, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp.110-118.

19 Elisabetta di Rissau: P. Paschini, *op. cit.*, p.639.

20 Ivi, p.635.

21 Ivi, p.639.

22 *Ann. IX*, cc.146r e 151r.

23 *Statuta et ordinamenta communitatis terre Utini MCCCCXXV. Statuti e ordinamenti del comune di Udine. Pubblicati dal municipio per cura della commissione preposta al civico museo e biblioteca*, a cura di V. Joppi, Udine, Tipografia Doretta, 1898, pp. 115-116: «Et hoc intelligendo, quod in dictis casibus non sunt inclusi casus simplices et in simplicibus homicidiis, ubi ex rixa vel verbis iniuriis vel actibus rixosis inter homicidas intervenienciam, non sunt inclusi nec minime intelligantur, sed sicharii occidentes vicinos et alii quicunque prout dicta communitas declarabit».

24 *Ann. XV*, c. 306v, 3 ottobre 1404: donna Mena viene espulsa da Udine per aver esportato pollame e altri prodotti dalla terra in violazione delle ordinanze vigenti.

25 *Ann. III*, c. 43r, 21 giugno 1361: Francesco di Tommaso viene confinato per aver insultato il vicecapitano di Udine, Nicolussio da Mels.

26 *Ann. V*, c. 190r, 10 maggio 1372: Gasparotto, colpevole di aver aggredito e ferito la figlia di Francesco Cavalcanti, viene confinato per un anno.

27 *Ann. IV*, c. 263v, 27 luglio 1367: Leonardo sarto, colpevole di aver arrecato offese alla nipote di prete Giuseppe, è condannato al pagamento di un'ammenda di 100 lire. Dovrà, inoltre, scontare un periodo di detenzione presso le carceri del castello. Scaduto il termine, sarà espulso dalla città per un anno, salvo proroghe deliberate dal consiglio.

28 *Ann. II*, c. 98r, 16 giugno 1355: Guercio di Ausilino, accusato di tentato omicidio *more sicariorum*, viene confinato in attesa del ritorno del patriarca. Pena per la violazione della misura restrittiva: l'amputazione di un arto.

29 La potestà giudicante risiedeva in seno al consiglio presieduto dal capitano della città, in quanto ufficiale patriarchino. A queste figure istituzionali si affiancavano, sempre più frequentemente dagli ultimi decenni del Trecento, i Sette deputati al reggimento della terra, organo collegiale i cui membri venivano cooptati tra i componenti del consiglio. I giudici al criminale, istituiti solamente nel 1374, svolgevano funzioni di magistratura inquirente: ad essi erano demandate le indagini, anche su iniziativa d'ufficio, e in particolare lo svolgimento degli interrogatori, con o senza tortura. Non potevano emettere sentenze autonomamente, eppure non era raro che membri eletti a questo ufficio presenziassero già in consiglio, o più in generale nei collegi di astanti chiamati a giudicare assieme alla figura capitaneale. In un documento datato luglio 1377 (*Ann. VI*, c. 132v), rubricato come *absolutio* e in cui si legge «cum hoc delictum habeat importare penam pecuniariam et rele-

gaciones seu confinaciones et hoc non spectat ad eos iudices nec ad eorum officium», si annulla la sentenza rimettendola «deliberationi capitanei et consilii dicte terre Utini», tra l'altro per essere riconfermata nel dispositivo. Le competenze vengono ribadite in un documento del 1381 (*Ann.* VI, c. 358r): «ad instanciam ipsius domini capitanei et omnium alliorum suprascriptorum [i deputati] ex officio eorum procedentium, observancium modum continue observatum in ipsa terra Utini contra quoscumque excedentes et excessus comitentes enormes, ledentes tranquillitatem eiusdem et specialiter in hiis que tangunt penas pecuniarias, confinaciones et exilia et allias penas quascumque dum tamen non tangant personam vel membra ac allias penas vituperosas que spectant ad officium iudicum».

30 Nel documento del 1377 citato nella nota precedente, l'imputato, Tommaso q. Baietto, viene confinato per un anno «in partibus superioribus, videlicet in Glemona vel in Vençono». Nel provvedimento del 1381, anch'esso citato poc'anzi, i fratelli Filippuccio e Giovanni q. Tommaso Ianisi da Udine, accusati di aver commesso *enormes excessus* e *machinationes*, tra cui la falsificazione di documenti notarili, vengono confinati per tre anni rispettivamente a Mantova e a Verona. La disposizione di confinamenti in località esterne al principato dimostra la volontà politica della comunità cittadina di porsi, se non altro, allo stesso livello del presule aquileiese.

31 Si veda l'esempio di Tristano da Cividale, riportato in nota 5.

32 Udine, Biblioteca Civica "V. Joppi", *Fondo Joppi*, ms 697, vol. 2, pergamena datata 26 giugno 1387.

33 *Ann.* VIII, c. 349v, 21 marzo 1388: «de enormi tractatu habito contra personam domini Federici de Savorgnano et cetera per dominos F(ernandum), patriarcham Ierosolimitanum, et Petrum Mauroceno, pro inclito ducali dominio Veneciarum in Utino tunc provisorem, ac Leonardum de Andriottis et Franciscum filium ser Missii predicti».

34 *Ann.* IX, cc. 8v-9r, 1° maggio 1388.

35 Ivi, c. 67v, 8 novembre 1388: «debeat se a Patria Fori Iulii absentasse et in termino sibi assignato, videlicet de mense marcii proxime venturi, debeat iter arripuisse versus Candiam, ubi sunt confinia sua».

36 Ivi, cc. 205v-206r, 16 luglio 1389.

37 *Ann.* X, cc. 19v-22r: tra maggio e giugno furono bandite una decina di persone. Tra queste spicca il nome di Nicolò di Gabriele da Udine, importante politico della città. Basti pensare che nel 1381, all'indomani della morte del patriarca Marquardo di Randeck, Federico Savorgnan, acclamato dall'arengo cittadino *rector terre Utini*, lo aveva nominato suo vicegerente: *Ann.* VI, c. 337r, 1381 15 aprile 1381.

38 Per un resoconto dettagliato delle vicende: P. S. Leicht, "L'esilio di Tristano Savorgnan", in: *Studi di storia friulana*, Udine, Società filologica friulana, 1955, pp. 41-174.

39 P. S. Leicht, *op. cit.*, p. 45.

40 Ivi, p. 73.

41 *Ann.* XVIII, c. 257r, 8 dicembre 1411.

42 Ivi, cc. 371r, 13 maggio 1412, e 389v-390r, 16 giugno 1412.

43 Ivi, c. 409r, 30 settembre 1412.

44 Ivi, c. 390r: «omnia ipsorum bona sint et debeant esse confiscata ipsi communitati nostre Utini secundum quod ipsa comunitas nostra in hoc voluerit disponere et ordinare [...] et quod fiant inventaria de bonis eorum». *Le confische sono documentate in:* Ivi, cc. 461r-463v, 465-466r, 482r-v, 487r-488r. L'editto pubblicato il 16 gennaio 1413 (ivi, c. 476r), destinato ai soggetti portatori di diritti sui beni sequestrati, raccomandava di presentare ad Alvise Cignotti e ad Andrea Monticoli, «commissariorum super hiis deputarum», *la documentazione che certifficasse la legittimità delle pretese*. Inoltre, si istruì un'inchiesta sui diritti che la comunità vantava sui medesimi beni. Per facilitare la ricognizione si ordinò ai notai in possesso di documenti relativi ai soggetti banditi di presentarli, «sub pena privacionis artis sue», ai procuratori di comune (Simone Manin e Nicolò Rainoldi) e ai due commissari appositamente nominati: i notai Gerardo e Geronimo Candidi.

45 Ivi, c. 513r, 25 agosto 1412.

46 G. Milani, *L'esclusione dal comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003, pp. 436-441.

47 Ivi, p. 437.

48 M. Gentile, "Fazioni e partiti: problemi e prospettive di ricerca", in: *Lo Stato del Rinascimento in Italia*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Roma, Viella, 2014, p. 281.